

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto  
**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**  
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## DELIBERAZIONE

n. 1527

del 27-8-2021

## O G G E T T O

Convenzione tra l'Azienda Ospedale Università Padova e l'Azienda ULSS 8 Berica per l'esecuzione di prestazioni di genetica medica (biologia molecolare).  
Durata: dal 1° giugno 2021 al 31 maggio 2023.

Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)  
Anno Proposta: 2021  
Numero Proposta: 1617

Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“L’Azienda Ospedale Università Padova, con sede legale e operativa a Padova, in Via Giustiniani n. 2, offre indagini specialistiche, fra l’altro, nell’ambito della genetica e, in particolare, della biologia molecolare.

Da alcuni mesi questa Azienda U.L.SS. si avvale della collaborazione dell’Azienda Ospedale Università Padova per l’esecuzione di prestazioni di biologia molecolare in favore dei propri assistiti.

Al fine di formalizzare gli aspetti economici e contrattuali del rapporto di collaborazione in essere e al fine di garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni, richieste ed effettuate, l’U.L.SS. con nota prot. 20987 del 24/02/2021 ha inviato all’Azienda una richiesta di disponibilità alla stipula di una Convenzione.

Con successiva nota prot. 76706 del 21/07/2021, l’Azienda ha manifestato la Sua disponibilità alla stipula della Convenzione in argomento facendo pervenire il disciplinare dell’accordo, sottoscritto digitalmente dal Direttore Generale della stessa e che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

La Convenzione, in particolare, ha ad oggetto l’esecuzione, da parte dell’Azienda Ospedale Università di Padova, di pannelli NGS per encefalopatie epilettiche e malformazioni cerebrali e per patologie neurodegenerative, richieste rispettivamente dalle UU.OO. di Pediatria e Neurologia, nonché dal Centro Disturbi Cognitivi e Demenze della scrivente Azienda, per garantire i livelli essenziali assistenziali inerenti le finalità istituzionali degli Enti del S.S.R.

Sulla medesima richiesta, agli atti, è stato acquisito il parere favorevole della Direzione Sanitaria e del Direttore Medico della Funzione Ospedaliera, nonché del Direttore dell’U.O. Laboratorio di Genetica di Vicenza.

Considerato che nel corso dell’anno 2020 sono state sostenute spese per un importo pari ad € 54.706,60 (26 pz) e che allo stato le UU.OO. interessate hanno stimato, *pro futuro*, richieste per circa n. 5 (cinque) pazienti al mese, si stima un costo complessivo, da porre a carico del bilancio sanitario Anni 2021 – 2022 e 2023 pari a complessivi ed omnicomprensivi € 241.971,50= ESENTE IVA ripartiti nel modo che segue:

✓ Secondo semestre anno 2021 (30 pz.)	€ 63.123,00
✓ Anno 2022 (60 pz.)	€ 126.246,00
✓ Anno 2023 (fino al 31 maggio - 25 pz.)	€ 52.602,50

In ragione di quanto esposto, si propone pertanto di approvare la stipula della convenzione per l’esecuzione di prestazioni di genetica medica tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda Ospedale Università Padova, per il periodo decorrente dal 1° giugno 2021 e fino al 31 maggio 2023, così come precisato nella convenzione allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)/2021/1617

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la stipula della convenzione tra l'Azienda U.L.S.S. n. 8 "Berica" e l'Azienda Ospedale Università Padova, per il periodo decorrente dal 1° giugno 2021 e fino al 31 maggio 2023, per l'esecuzione di prestazioni di genetica medica alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il costo stimato derivante dalla stipula della convenzione in argomento sarà presumibilmente pari a complessivi € 241.971,50 = ESENTE IVA da porre a carico del Bilancio Sanitario al conto 55.05.20 e sarà così ripartito.

✓ Secondo semestre anno 2021 (30 pz)	€ 63.123,00
✓ Anno 2022 (60 pz)	€ 126.246,00
✓ Anno 2023 (fino al 31 maggio - 25 pz)	€ 52.602,50
3. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale per gli ulteriori adempimenti amministrativi di competenza;
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE  
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

---

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 28-8-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

---

Copia del presente atto viene inviato in data 28-8-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI  
DELL'UOC AFFARI GENERALI

**CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI**

**GENETICA MEDICA**

**TRA**

l'**Azienda Ospedale - Università Padova** di seguito denominata anche "Azienda" o "AOUP", con sede e domicilio fiscale in Padova via Giustiniani, 2 – codice fiscale e partita IVA n. 00349040287, pec [protocollo.aopd@pecveneto.it](mailto:protocollo.aopd@pecveneto.it) – rappresentata dal Direttore Generale dott. Giuseppe Dal Ben

**E**

l'**Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica**, di seguito denominata anche "U.L.S.S. n. 8", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 – codice fiscale e partita IVA n. 02441500242 pec [protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it) – rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Congiuntamente dette le "**Parti**", separatamente la "**Parte**"

**PREMESSO CHE**

- L'U.L.S.S. n. 8 ha chiesto all'Azienda Ospedale – Università Padova di avvalersi, per il biennio 2021-2023, della collaborazione della U.O.C. Genetica e Epidemiologia Clinica dell'Azienda per l'esecuzione di prestazioni sanitarie di genetica medica e in particolare di pannelli NGS per encefalopatie epilettiche, malformazioni cerebrali e patologie neurodegenerative;
- con D.G.R.V. del 6 aprile 2017 n. 428 e successivo Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 53 del 9 maggio 2017 la Regione Veneto ha definito e aggiornato i livelli essenziali di assistenza e dato le prime disposizioni attuative;
- l'Azienda Ospedale – Università Padova si rende disponibile a collaborare con l'U.L.S.S. n. 8 per garantire i livelli essenziali assistenziali inerenti le finalità

istituzionali degli Enti del S.S.R.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

**SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1 – Oggetto**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L'Azienda, avvalendosi del proprio personale sanitario in orario di servizio, garantisce all'U.L.S.S. n. 8 prestazioni di genetica medica, in particolare pannelli NGS per encefalopatie epilettiche, malformazioni cerebrali e patologie neurodegenerative, per garantire i livelli essenziali assistenziali inerenti le finalità istituzionali degli Enti del S.S.R.

**Articolo 2 – Modalità di esecuzione**

L'organizzazione del servizio di cui al precedente art. 1 contempla le seguenti modalità e competenze:

- prenotazioni, registrazione delle prestazioni di genetica negli applicativi dell'U.L.S.S. n. 8 e invio dei campioni, a carico della stessa;
- trasporti e assicurazione dei campioni, a carico dell'U.L.S.S. n. 8, con consegna giornaliera (dal lunedì al venerdì – entro le ore 16 del giorno stesso del prelievo o entro le ore 12 del mattino successivo al giorno del prelievo) direttamente presso il Laboratorio, al seguente indirizzo: Laboratorio di Biologia Molecolare dell'Azienda Ospedale – Università Padova;
- materiale monouso – accettazione – refertazione ed eventuale consulenza genetica se e quando necessaria, secondo le modalità organizzative attualmente in uso presso l'Azienda Ospedale – Università Padova, sono a carico dell'Azienda medesima;
- ritiro materiale monouso e referti – con relativa copertura assicurativa – che

avverrà di norma una volta alla settimana, a carico dell'U.L.S.S. n. 8.

Per ogni ulteriore dettaglio relativo all'esecuzione delle prestazioni le Parti designano i propri referenti per l'attuazione della presente convenzione con separato atto, nel quale saranno condivise, altresì, le modalità operative e quanto altro necessario a tali fini.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri Referenti, dandone tempestiva comunicazione scritta alla controparte.

### **Articolo 3 – Aspetti economici**

Per l'attività di cui alla presente convenzione, erogate agli assistiti all'interno dei L.E.A. secondo la normativa vigente, l'U.L.S.S. n. 8 si impegna a corrispondere all'Azienda le seguenti tariffe, comunque aggiornate al momento dell'esecuzione della prestazione:

- 91.30.3 Analisi di segmenti di DNA mediante sequenziamento  
(Blocchi di circa 400 bp) € 136,70
- 91.36.5 Estrazione di DNA o di RNA (nucleare o mitocondriale) € 40,10

Si precisa che la prestazione 91.30.3 verrà imputata:

- 1 volta in caso di ricerca di mutazione singola;
- 5 volte in caso di analisi di un intero gene comprendente fino a 10 esoni;
- 10 volte nel caso di un gene con 11 – 30 esoni;
- 15 volte nel caso di un gene oltre i 30 esoni o per pannelli multigenici.

### **Articolo 4 – Modalità di pagamento**

Le prestazioni, richieste dall'U.L.S.S. n. 8 ed eseguite dall'AOUP saranno fatturate all'Azienda Sanitaria territoriale con cadenza mensile e saranno remunerate attraverso il meccanismo della compensazione.

Qualora, in casi eccezionali, per la definizione dell'esame sia necessaria

l'applicazione di ulteriori tecniche di analisi, il Laboratorio di Genetica dell'Azienda concorda con il sanitario referente dell'U.L.S.S. n. 8 (autorizzato dalla U.O.C. Direzione Medica dell'U.L.S.S. n. 8) l'esecuzione supplementare di altre metodiche; nel caso di analisi non eseguibili in sede, il campione viene inviato a laboratorio idoneo identificato dal Laboratorio di Genetica.

**Articolo 5 – Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile trattamento dati.**

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il titolare del trattamento dei dati relativi agli esami di genetica medica è l'U.L.S.S. n. 8.

L'U.L.S.S. n. 8 nomina l'Azienda Ospedale – Università Padova Responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente atto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell'U.L.S.S. n. 8 e nel rispetto della precitata normativa in materia.

L'Azienda, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dall'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in merito all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata; conservare i dati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento e comunque nel rispetto



della normativa vigente.

Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'U.L.S.S. n. 8, gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

#### **Articolo 6 – Responsabilità**

L'U.L.S.S. n. 8, titolare dell'erogazione delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è responsabile civilmente verso terzi per sinistro o serie di sinistri provocati dagli esercenti le professioni sanitarie.

L'Azienda Ospedale – Università Padova resterà estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.S.S. n. 8 richiedente le prestazioni ed i pazienti, fatte salve le ipotesi di responsabilità giuridica dell'Azienda nella fase analitica e post analitica degli esami di genetica medica oggetto della presente convenzione.

Resta in ogni caso esclusa, ai sensi dell'art. 1294 c.c., ogni solidarietà passiva tra e l'U.L.S.S. n. 8 e l'Azienda Ospedale – Università Padova in relazione alle obbligazioni verso terzi.

#### **Articolo 7 – Durata**

Il presente contratto ha validità dal **1 giugno 2021 al 31 maggio 2023** e potrà essere rinnovato in seguito ad accordi fra le Parti.

Eventuali modifiche delle modalità di attuazione del contratto dovranno essere concordate preventivamente e per iscritto tramite nota formale agli indirizzi pec

indicati in epigrafe al presente atto.

Con le medesime modalità, ossia con scambio di note formali, i termini esposti nel documento in oggetto potranno essere modificati, a seguito di accordo tra le Parti, nel corso della durata del presente accordo.

### **Articolo 8 – Inadempimento e recesso**

La mancata realizzazione o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto del presente contratto o nel rispetto delle scadenze previste da una delle Parti, per quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra Parte ad esercitare eventuali azioni di diritto.

La violazione a carico delle Parti di quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal presente contratto in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra Parte ad eventuali azioni di diritto, fermo restando il titolo dell'Azienda Ospedale – Università Padova a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

Resta inteso fra le Parti che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività poste a carico di ciascuna con il presente contratto non fossero esperibili, il contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla Parte interessata.

In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'Azienda sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi

giustificativi.

Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti dell'altra in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto.

Le Parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi tramite posta elettronica certificata.

#### **Articolo 9 – Foro competente**

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente contratto.

In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Padova.

#### **Articolo 10 – Registrazione ed imposta di bollo**

Il presente contratto:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'U.L.S.S. n. 8, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 15956/14 – Ufficio Territoriale di Vicenza 1;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente;
- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

**Articolo 11 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano le vigenti norme di legge, il codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'Azienda Ospedale – Università Padova

per l'Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

\_\_\_\_\_

**(Dott. Giuseppe Dal Ben)**

\_\_\_\_\_

**(Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina)**

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 5 *“Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile trattamento dati”*; l'art. 6 *“Responsabilità”*; l'art. 7 *“Durata”*; l'art. 8 *“Inadempimento e recesso”*; l'art. 9 *“Foro Competente”*.

Letto, approvato e sottoscritto.

per l'Azienda Ospedale – Università Padova

per l'Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

\_\_\_\_\_

**(Dott. Giuseppe Dal Ben)**

\_\_\_\_\_

**(Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina)**